

CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

tra l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA,

codice fiscale n. 12621570154, legalmente rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna

Iannantuoni, domiciliata per la Sua carica presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca,

in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1,

e

il/la Dott./Dott.ssa **Marco Cremaschi**, nato/a a **Sesto San Giovanni (MI)** il **04/10/1983**,

cittadinanza italiana, residente a **Sesto San Giovanni (MI)**, **Viale Antonio Gramsci, 730**,

cap. **20099**, C.F. **CRMMRC83R04C618I**

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., il Consiglio del

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, nella seduta del **15/01/2021**,

ha deliberato il **rinnovo** al/alla Dott./Dott.ssa **Marco Cremaschi**, di seguito denominato/a

"**Assegnista di ricerca**", dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, della

durata di n. **12** mesi per l'area scientifico - disciplinare di **Ingegneria industriale e**

dell'informazione (SSD ING/INF-05), nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "**Analisi**

e annotazione semantica di dati relativi ai componenti nutrizionali dei cibi", a gravare

sul Centro di Responsabilità del **Dipartimento di Informatica, Sistemistica e**

Comunicazione, nell'ambito del Progetto ID 2020-CONT 0320, conto **CA.C.01.01.02.01**,

Resp. Prof. Maurino;

- che con D. R. n. rep. 494/2021 prot. 0010626/21 del 28/01/2021 è stato autorizzato il

rinnovo di cui sopra (rif. **20A025-1**);

- che il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione, presso il **Dipartimento di**

Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e

sotto la guida del Responsabile Scientifico, Prof. Andrea Maurino, del programma di ricerca

sopra indicato;

- che l'Assegnista di ricerca ha fatto pervenire la documentazione di rito;

- che la durata complessiva dei rapporti instaurati non può essere superiore a sei anni ad

esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di

ricerca nel limite massimo della durata del relativo corso;

- che è intenzione delle parti addivenire alla stipula del presente atto;

ciò premesso, tra le parti, come sopra descritto, si stipula il seguente contratto di

collaborazione ad attività di ricerca:

ART. 1 - La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2 - L'Assegnista di ricerca si impegna a collaborare all'attività di ricerca nell'ambito

del progetto sulla tematica sopra indicata, a presentare al Consiglio del Dipartimento di

Informatica, Sistemistica e Comunicazione una relazione sulle attività svolte, previa

approvazione del Responsabile Scientifico, e a presentare i risultati conclusivi della propria

attività in un apposito seminario o nelle forme definite dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 3 - L'attività di cui all'art. 2 verrà svolta sotto la guida del Responsabile Scientifico,

senza vincoli d'orario. Le attività specifiche verranno di volta in volta concordate tra

l'Assegnista e il Dipartimento, tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative e della

ricerca, nel contesto di un rapporto che non ha in alcun modo carattere di lavoro

subordinato e che e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 4 - L'Assegnista di ricerca si impegna a svolgere l'attività di cui all'art. 2 dal

01/02/2021 e fino al 31/01/2022. Alla suddetta scadenza il presente contratto si intende

risolto automaticamente, senza bisogno di disdetta. In caso di **recesso dal contratto**

l'Assegnista di ricerca si impegna a darne comunicazione al Rettore, al Responsabile della

tematica di ricerca e al Direttore del Dipartimento con almeno quindici giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

La mancata o tardiva comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno a titolo di indennità per mancato preavviso.

ART. 5 - L'Università, dal canto suo, si impegna a corrispondere all'Assegnista di ricerca un compenso lordo complessivo di Euro 22.797,59 erogato in soluzioni mensili posticipate. Su tale importo sarà trattenuta, annualmente e per tutta la durata dell'assegno, la quota assicurativa, a carico dell'assegnista, per la copertura assicurativa privata dei rischi da infortuni e responsabilità civile verso terzi. Le eventuali somme dovute per il rimborso di spese, per le quali si fa riferimento al relativo regolamento, dovranno essere strumentali all'attività da svolgere e sono da imputarsi sui pertinenti fondi della struttura che le ha autorizzate.

ART. 6 - All'assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonchè, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007 e successive modificazioni e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

ART. 7 - Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal Responsabile Scientifico e/o dal Consiglio di Dipartimento, il contratto può essere risolto con atto del Rettore, sentito l'interessato. Il rapporto si intende automaticamente risolto/decaduto nei seguenti casi: ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività; termine anticipato delle attività di ricerca; sospensione e/o assenza anche non continuativa che si protrae per un periodo

superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto; grave violazione del regime delle incompatibilità previsto dal Regolamento; valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività di ricerca; violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. La risoluzione anticipata/decadenza comporta la riduzione del compenso da liquidare in misura proporzionale al lavoro/incarico effettivamente svolto.

ART. 8 - Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al Regolamento per l'attivazione di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca attualmente vigente. In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali si impegna a trattare tutti i dati forniti dall'assegnista di ricerca per le finalità connesse e strumentali alla stipula e gestione del contratto di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 - Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n.95936 del 23.12.02) per un importo complessivo pari ad € 16,00 ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, mediante trattenuta da effettuare sulla prima mensilità di compenso corrisposto.

Milano, 2/2/2021

La Rettrice

Giovanna Iannantuoni

(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs 82/05)

L'Assegnista di ricerca

Marco Cremaschi

